

PROVINCIA DI PARMA

Comune di **SALA BAGANZA**



PSC

Piano Strutturale Comunale



**Classificazione acustica del territorio comunale
Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento**

Sindaco

Cristina Merusi

Assessore all'Urbanistica

Carlo Leoni

Progettisti

Arch. Ugo Baldini
CAIRE - Urbanistica

Maggio 2015

INDICE

PREMESSA	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Elementi costitutivi della classificazione acustica.....	3
Art. 2 - Quadro normativo di riferimento	3
Art. 3 - Zone omogenee.....	3
Art. 4 - Limiti di zona.....	4
Art. 5 - Prescrizioni per le sorgenti sonore	7
Art. 6 - Zone e/o attività particolari – fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità.....	8
Art. 6.1 - Aree ferroviarie.....	8
Art. 6.2 - Aree stradali	9
Art. 7 - Zone e/o attività particolari - Attività temporanee.....	12
Art. 8 - Zone e/o attività particolari -- Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	12
Art. 9 - Confine tra zone con diversa classe acustica	13
Art. 10 - Zone con livelli acustici superiori ai limiti	14
CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.....	15
Art. 11 - Piani Urbanistici Attuativi	15
Art. 12 - Interventi soggetti alla presentazione della “Documentazione di Impatto Acustico” (D.I.A.).....	16
Art. 13 - Interventi soggetti alla presentazione della “Valutazione Previsionale del Clima Acustico” (V.P.C.A.)	17
Art. 14 - Contenuti della documentazione di Impatto Acustico e della Valutazione Previsionale del Clima Acustico	18
Art. 15 - Competenze in materia di igiene e sanità pubblica	19
CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	21
Art. 16 - Zone di potenziale conflitto.....	21
CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.).....	23

Art. 17 -	Piano di Risanamento Acustico - Formazione e contenuti.....	23
Art. 18-	Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico	24
CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE		
	ACUSTICA	25
Art.19 -	Durata e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica	25
Art. 20-	Coordinamento con i nuovi strumenti urbanistici.....	25
Art. 21 -	Strumenti di verifica	25
Art. 22 -	Norma transitoria per le zone di trasformazione urbanistica.....	26
Art. 23 -	Norme di salvaguardia	26
Art. 24 -	Provvedimenti amministrativi e sanzioni	26
CAPO VI – REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE		
	27	27
Art. 25 -	Definizioni.....	27
Art. 26 -	Cantieri	27
Art. 27 -	Attività agricole	29
Art. 28 -	Manifestazioni	30
Art. 29 -	Particolari sorgenti sonore ed altre attività rumorose a carattere temporaneo	31
Art. 30 -	Criteri di misurazione, controllo e vigilanza	32
Art. 31 -	Sanzioni	33
Art. 32 -	Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti	33
ALLEGATI		35

PREMESSA

La classificazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme definiscono le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a consentire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica e si richiamano direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n° 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti CAPI:

- CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore
- CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente
- CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti)
- CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Elementi costitutivi della classificazione acustica

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Carta di classificazione acustica in scala 1:10.000
- Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

- DPCM 01/03/1991 - Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 14/01/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- DPR n° 459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario²
- L.R. 09/05/2001 n° 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- L.R. 25-11-2002 n° 31 - Disciplina generale dell'edilizia
- DPR n. 142 del 30 Marzo 2004 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Art. 3 - Zone omogenee

In applicazione dell'art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal DPCM 14/11/1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO - unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n° 2053/2001.

CLASSE I - *Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - *Aree prevalentemente residenziali*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - *Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - *Aree di intensa attività umana*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - *Aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - *Aree esclusivamente industriali*

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La tavola di classificazione in scala 1:10.000 individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n° 2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica del P.S.C. e del R.U.E..

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti Norme, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale vigente.

Art. 4 - Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il DPCM 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione

ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno (06:00 - 22:00)	Periodo notturno (22:00 - 06:00)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno (06:00 - 22:00)	Periodo notturno (22:00 - 06:00)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Periodo diurno (06:00 - 22:00)	Periodo notturno (22:00 - 06:00)	Periodo diurno (06:00 - 22:00)	Periodo notturno (22:00 - 06:00)
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno (06:00 - 22:00)	Periodo notturno (22:00 - 06:00)
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Come indicato della direttiva regionale n° 2053/0 le aree prospicienti le infrastrutture viarie sono così classificate:

- Le aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato, assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano Regionale integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n.1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada, sulla base di esperienze condotte su modelli in scala, infatti, tale ampiezza risulta sufficiente per una attenuazione superiore a 5 dBA del livello sonoro prodotto da sorgenti mobili su qualunque tipologia di tracciato stradale.
- Le aree prospicienti strade interne al centro abitato, hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 metri. Se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO. Se invece, le aree appartengono a classi superiori, mantengono la propria classificazione.

In ambito urbano nella cartografia allegata è rappresentata la fascia di larghezza massima, misurata dal confine della strada, pari a 50 metri per lato. Gli edifici non appartenenti al primo fronte edificato, pur ricadenti all'interno della fascia dei 50 metri sopra descritta appartengono, alla classe acustica dell'UTO che li contiene.

Art. 5 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

- 1) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) *Criterio differenziale (art. 4 del DPCM 14/11/97)*

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno;
- rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nei successivi articoli 6, 7, 8.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 6 - Zone e/o attività particolari – fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità

Art. 6.1 - Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal DPR n° 459 del 18/11/98 "Regolamento

recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

- 1 *"A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
 - a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
 - b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.*
- 2 *Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.*
- 3 *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

L'art. 5 del DPR n° 459 stabilisce i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h - 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Art. 6.2 - Aree stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è regolamentato dal DPR n. 142 del 30 Marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Il decreto si applica:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Nel decreto sono previste "Fasce di pertinenza acustica" definite per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F ai sensi del D.Lgs n. 285/92. In tali fasce (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) sono previsti i valori limite di immissione stabiliti dal decreto stesso, che devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Tali valori di ampiezza delle fasce territoriali di pertinenza acustica ed ai limiti di emissione sono fissati dalle due tabelle riportate di seguito, relative rispettivamente alle infrastrutture stradali di progetto e a quelle esistenti.

Tab. 5 (STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo il Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	250	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Per tali strade non sono definiti limiti specifici diversi da quelli della zona di appartenenza			
F - locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Tab. 6 (STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo il Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo le norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturno dB (A)	Diurno dB (A)	Notturno dB (A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Per tali strade non sono definiti limiti specifici diversi da quelli della zona di appartenenza			
F - locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Conformemente a quanto previsto dal DPR 142 per le strade urbane di quartiere e per le strade locali (Classi E ed F ai sensi del D.Lgs n. 285/92) non sono stati previsti limiti "speciali" oltre a quelli relativi alla specifica classe in cui ciascuna zona risulta classificata, sia nel caso di infrastrutture di progetto, sia nel caso di infrastrutture

esistenti. Non sono pertanto state riportate le rispettive fasce di ampiezza pari a 30 m nella Carta di classificazione acustica.

In caso di superamento dei limiti le opere di mitigazione sono a carico dei soggetti indicati nell'art.8 del DPR n. 142 del 30 Marzo 2004:

"1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna."

Art. 7 - Zone e/o attività particolari - Attività temporanee

Le attività temporanee di cui all'art.6 della Legge n. 447/1995, alla L.R. 9 maggio 2001, n.15 ed alla D.G.R. n.45 del 21 gennaio 2002, sono specificamente disciplinate dal "Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività", come previsto dal punto 1 della suddetta Delibera regionale.

Art. 8 - Zone e/o attività particolari -- Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art. 2):

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del citato D.M. reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in

vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;

- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 del citato D.M. indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

Art. 9 - Confine tra zone con diversa classe acustica

La tavola di zonizzazione acustica in scala 1:10.000 individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.S.C.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al CAPO II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.).

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai successivi CAPI II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al successivo CAPO IV (Piano di Risanamento Acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative allo stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

Art. 10 - Zone con livelli acustici superiori ai limiti

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico di cui al successivo CAPO IV.

CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 11 - Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo e di cui al successivo art.12 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto definito dal P.R.G. vigente e/o dal PSC in corso di redazione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità, ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti

possibile mettere in atto e graduale numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico (R.I.A.)**, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi articolo 12, 13, 14, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b) e c) di cui al precedente primo comma del presente articolo;
2. eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso;
3. indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, residenziali, commerciali, ecc.);
 - densità di popolazione (abitanti/Ha);
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Art. 12 - Interventi soggetti alla presentazione della "Documentazione di Impatto Acustico" (D.I.A.)

Alla domanda di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico

per gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95):

- a) opere sottoposte alla V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/92, n° 285 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove non sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) insediamenti produttivi;
- i) cave.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n°447 del 1995, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive

La presentazione della D.I.A. è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della D.I.A. è causa di improcedibilità della domanda.

Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata presentata la D.I.A., deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una **Relazione di Collaudo Acustico**, redatta da un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

Art. 13 - Interventi soggetti alla presentazione della "Valutazione Previsionale del Clima Acustico" (V.P.C.A.)

E' fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;

- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente art. 12.

Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui sopra sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

L'assenza della Documentazione di previsione impatto acustico, qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

Art. 14 - Contenuti della documentazione di Impatto Acustico e della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La documentazione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 della L. n. 447/1995) secondo i criteri e le modalità indicati nella DGR 673/04.

In particolare devono consentire (art. 1, comma 5 - DGR 673/04):

- a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b) per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui all'art.14.

I contenuti generali della previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico devono comprendere (Art. 1, comma 6 – DGR 673/04):

- a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale.
- b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;

- e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione (Art. 1, comma 7 – DGR 673/04).

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri (Art. 1, comma 8 – DGR 673/04).

La DGR 673/04 prevede inoltre contenuti specifici e differenziati per:

- 1) Documentazione di Previsione di impatto acustico (Capo II – DGR 673/04)
 - Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti (Art. 2 – DGR 673/04)
 - Infrastrutture stradali (Art. 3 – DGR 673/04)
 - Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (Art. 4 – DGR 673/04)
 - Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive (Art. 5 – DGR 673/04)
 - Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi (Art. 6 – DGR 673/04)
 - Particolari attività a carattere temporaneo (Art. 7 – DGR 673/04)
- 2) Valutazione previsionale di clima acustico (Capo III, Art 8 – DGR 673/04)

Art. 15 - Competenze in materia di igiene e sanità pubblica

Ai sensi dell'art 19 della LR 19/1982, come modificato dall'art. 41 della LR 31/2002, le funzioni di igiene e sanità pubblica (e quindi in materia di compatibilità acustica) di competenza del servizio di igiene pubblica comprendono:

"1) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed

edilizi nonché , in via transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere è richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta giorni. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci giorni successivi, una conferenza di servizi;

2) l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio. L'esame è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni".

CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Art. 16 - Zone di potenziale conflitto

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui all'art. 9, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al CAPO II. Inoltre, per le opere soggette a D.I.A. che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.)

Art. 17 - Piano di Risanamento Acustico - Formazione e contenuti

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a P.D.R.A. richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

Il P.D.R.A. deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il P.D.R.A. recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il P.D.R.A. recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 9 della L.R. 15/2001.

Il P.D.R.A. deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Art. 18- Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico

Il P.D.R.A. è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a P.D.R.A. la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare;
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 19 - Durata e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.S.C.;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

Art. 20 - Coordinamento con i nuovi strumenti urbanistici

La zonizzazione acustica dovrà essere coordinata con i nuovi strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000. Secondo quanto disposto da tale Legge la pianificazione urbanistica comunale è articolata in tre distinti momenti:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
- il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.

All'atto dell'adozione di uno dei sopracitati strumenti urbanistici è quindi necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la zonizzazione acustica comunale.

Art. 21 - Strumenti di verifica

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.

Art. 22 - Norma transitoria per le zone di trasformazione urbanistica

Le zone di trasformazione urbanistica indicate nella cartografia della classificazione acustica comunale con la lettera A rappresentano comparti di trasformazione della destinazione d'uso già prevista da attività produttive a funzioni residenziali – terziarie.

Nelle more della trasformazione, le attività attualmente insediate sono tenute ad osservare i limiti acustici previsti per le zone di Classe V, mentre con l'attuazione degli interventi ammessi, si dovranno adeguare i limiti di emissione a quelli previsti per le zone di Classe III ed i soggetti attuatori saranno altresì tenuti al rispetto di quanto previsto dal precedente art.11.

Art. 23 - Norme di salvaguardia

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei Piani di Risanamento Acustico sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al precedente art.4.

Art. 24 - Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al precedente art. 4 delle presenti Norme tecniche di Attuazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 (art. 10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la R.I.A., D.I.A. o V.P.C.A., nei casi previsti al CAPO II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata all'effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A., V.P.C.A.

CAPO VI – REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995 e secondo gli indirizzi della Delibera di G.R. n. 45 del 21/01/2002, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi, o il non impedire strepiti di animali (cui provvede il comma 1° dell'art. 659 del C. P.).

Art. 25 - Definizioni

Il presente regolamento disciplina le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea.

Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Art. 26 - Cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett. g) della Legge n.447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

1. ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe

circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o in bassa frequenza.

2. CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie, etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture ed ai cantieri di durata superiore a 24 mesi è richiesta la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

I cantieri posti in aree particolarmente protette, di cui al DPCM 14/11/1997, e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quanto ai livelli di rumore dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, sulla quale ARPA produrrà il parere tecnico di competenza.

I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati destinati ad attività sanitaria di ricovero e cura, qualora anche solo parzialmente occupati, sono soggetti al limite $LA_{eq} = 60 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) di 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

3. PROCEDURA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere operanti nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva autorizzazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività; per l'ottenimento dell'autorizzazione, la comunicazione deve essere corredata della documentazione di cui **all'allegato 1** al presente regolamento (dichiarazione di rispetto dei limiti, a cui devono risultare allegati la planimetria di cantiere con indicazione della posizione delle attività rumorose e l'elenco delle macchine rumorose presenti in cantiere, ecc).

In questo caso lo sportello imprese provvede a trasmettere la comunicazione al Servizio Ambiente del Comune ed al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere specifica deroga. A tal fine deve essere presentata apposita richiesta di autorizzazione in deroga, secondo le modalità contenute **nell'allegato 2** al regolamento.

La domanda deve essere presentata allo sportello imprese, corredata della documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da trasmettere al Servizio Ambiente del Comune per la relativa attività istruttoria ed al Distretto ARPA territorialmente competente.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, dallo sportello unico, acquisito il parere dell'ARPA, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' in ogni caso vietato dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta ed aver atteso i 20 giorni di cui al comma 3 o senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui allo stesso comma 3.

Art. 27 - Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Art. 28 - Manifestazioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle **Tabelle 1, 2 e 3** allegate al presente Regolamento.

1. CRITERI DI REGOLAMENTAZIONI E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nell'area individuata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/00 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate previste e limiti da rispettare.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2 e Tabella 3 (manifestazioni a valenza comunale).

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile Comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, ecc... con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi nella tabella 2 allegata, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. Il responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

Prima dell'adozione da parte dell'Amministrazione comunale, la determinazione e i successivi aggiornamenti di cui sopra dovranno essere sottoposti a parere di ARPA.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) $L_{A\text{Slow}}$, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

2. PROCEDURA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si

considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato 3. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 4, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Art. 29 - Particolari sorgenti sonore ed altre attività rumorose a carattere temporaneo

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. DISSUASORI SONORI ANTI - VOLATILI

L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

4. DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati ad uso abitativo, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5. RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, compresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

6. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai precedenti artt. 27, 28 29., quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, etc., le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 30 - Criteri di misurazione, controllo e vigilanza

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- L_{Aeq} , come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10 min.; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- L_{ASlow} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra

sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previsti dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre ARPA ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 31 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

Art. 32 - Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni comunali in materia di inquinamento acustico ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

ALLEGATI

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE (CAPO VI)

TABELLA 1
TABELLA 2
TABELLA 3
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4

ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 5

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TABELLA 1

(manifestazioni tenute nell'area di cui all'art.4, comma 1, lett. A) della Legge 447/95)

I valori di cui alla presente tabella, riferiti alle aree destinate ad Attività Temporanea, non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e in sedi individuate dal Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale

SITO	AFFLUENZA	N.MAX DI GG	DURATA IN ORE	LIMITE IN FACCIATA LAeq	LIMITE IN FACCIATA LASlow	LIMITE LASmax PER IL PUBBLICO	LIMITE ORARIO
Individuazione cartografica come da strumenti urbanistici	Afflusso atteso > 5000	5	//	70	75	108	24.00
	Afflusso atteso > 300 persone	//	4 h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (0) individuazione cartografica sul Piano di Classificazione Acustica - (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Altre Manifestazioni

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata IN ORE	n. Max di giorni	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Concerti all'aperto	> 1000 persone	4 h	3 (non consecutivi)	95	100	23.00	108
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. Palazzetto dello Sport)	> 1000 persone	4 h	10	70	75	23.00	108
Concerti all'aperto	> 200 persone	4 h	6 (non consecutivi)	85	90	23.00	108
Discoteche e similari all'aperto	> 200 persone	4 h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
Attività musicali all'aperto quali ad es. Piano bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti ecc.	< 200 persone	4 h	16	70	75	23.30	108

TABELLA 3

(da compilare a cura del Responsabile Comunale competente)

Manifestazioni a valenza pubblica

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE (0)	AFFLUSSO ATTESO	DURATA IN ORE (1)	N.MAX DI GIORNI (1)	LIMITE IN FACCIAT A Laeq (2)	LIMITE IN FACCIAT A LASlow (3)	LIMIT E ORAR IO	LIMITE DI ESPOSIZIO NE PER IL PUBBLICO LASmax
AT01 – Parrocchia Talignano (loc. Talignano)		4h	5	70	75	24.00	108
AT02 – Parrocchia Maiatico (loc. Maiatico)		4h	5	70 (2)	75 (3)	24.00	108
AT03 – Parrocchia S. Vitale (frazione S. Vitale)		4h	5	70 (2)	75 (3)	24.00	108
AT04 – P.za T.Luppi (frazione S. Vitale)		4h	5	70 (2)	75 (3)	24.00	108
AT05 – Centro sportivo comunale (capoluogo)		4h	5	70 (2)	75 (3)	24.00	108
AT06 – Giardino Murato Rocca (capoluogo)		4h	5	70 (2)	75 (3)	24.00	108
AT07 – P.za Gramsci (capoluogo)		4h	5	70 (2)	75 (3)	24.00	108
AT08 – P.za. della Pace (capoluogo)		4h	5	70 (2)	75 (3)	24.00	108

Note:

- (0) devono essere elencate le localizzazioni precise (es. "piazza nome "; "parrocchia nome "; "campo sportivo nome " dove si prevede che possano essere autorizzate manifestazioni, celebrazioni, feste, ecc.;
- (1) da definire di volta in volta in sede di autorizzazione;
- (2) in alcune delle localizzazioni scelte ed indicate nella colonna "Tipologia di manifestazione" possono essere autorizzati e stabiliti limiti più alti;
- (3) normalmente, 5 dB in più rispetto al L_{Aeq}.

ALLEGATO 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

di cui all'art. 26, comma 1 del Regolamento

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN
DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"**

Allo Sportello Unico

del COMUNE DI SALA BAGANZA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F.o P.IVA. _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

C O M U N I C A

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 26 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____ Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

di cui all'art. 26. comma 1 del Regolamento

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN
DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"**

Allo Sportello Unico

del COMUNE DI SALA BAGANZA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F.o P.IVA. _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

C H I E D E

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 26 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Per le seguenti motivazioni:

Allega alla presente, relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

Data _____ Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO 3

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

di cui agli art. 28, comma 1 del Regolamento

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN
DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"**

Allo Sportello Unico

del **COMUNE DI SALA BAGANZA**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F.o

P.IVA. _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

C O M U N I C A

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____ Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

ALLEGATO 4

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

di cui agli art. 28, comma 1 del Regolamento

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN
DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"**

Allo Sportello Unico

del **COMUNE DI SALA BAGANZA**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F.o

P.IVA. _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi: _____

Allega alla presente, relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____ Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

AVVERTENZE

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 5

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n° 445/2000

Allo Sportello Unico

del COMUNE DI SALA BAGANZA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C.F.o

P.IVA. _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività _____

Si dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco di cui all'art. 3.3 delle Norme tecniche di Attuazione della classificazione acustica (da art. 8 Legge n. 447/1995), trattandosi di:

Circolo privato o esercizio pubblico ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose;

Attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose;

Attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione di alimenti o bevande, laboratorio di analisi, ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____ Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).